



Mutuo riconoscimento e vigilanza sui prodotti. La Commissione rafforza il mercato unico delle merci

📅 23/07/2019

📌 PROSPETTIVE, DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, BENI DI CONSUMO

Roberto A. Jacchia
Sara Capruzzi

Nella prima metà del 2019 l'Unione Europea ha introdotto due nuovi Regolamenti, relativi al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato Membro¹, e sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti². I recenti Regolamenti rientrano nel c.d. "Pacchetto Merci"³, presentato dalla Commissione il 19 dicembre 2017 con l'obiettivo di migliorare il funzionamento

del mercato unico. In particolare, essa si era proposta di rinsaldare la fiducia reciproca tra consumatori, imprese e autorità agendo nell'ambito della *compliance* e dell'*enforcement* delle regole.

Il reciproco riconoscimento è un principio risalente nell'ordinamento dell'Unione, enunciato per la prima volta nel 1979 con

¹ Regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato Membro e che abroga il Regolamento (CE) n. 764/2008, GUUE L 91 del 29.03.2019.

² Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la Direttiva 2004/42/CE e i Regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, GUUE L 169 del 25.06.2019.

³ Com. Comm. del 19.12.2017, Pacchetto merci: rafforzare la fiducia nel mercato unico, COM(2017) 787 final.



la storica sentenza *Cassis de Dijon*⁴, ed implica che nei settori in cui non esiste una legislazione specifica dell'Unione le merci legalmente commercializzate in uno Stato Membro godano del diritto alla libera circolazione e possano essere vendute in un altro Stato Membro. Il reciproco riconoscimento è indispensabile per il corretto funzionamento del mercato unico delle merci, e l'adozione del Regolamento n. 764/2008⁵ sulle regole tecniche era stata fondamentale per trasferire l'onere della prova della legale commercializzazione di un prodotto in capo alle autorità nazionali, oltre che per aumentare la consapevolezza circa l'importanza del principio. Tuttavia, ad esito di ripetute indagini, la Commissione aveva rilevato come esso non funzionasse in maniera

efficace ed avesse prodotto effetti limitati rispetto agli obiettivi previsti di sensibilizzazione e accrescimento della certezza del diritto e della cooperazione amministrativa⁶. Tale Regolamento è stato sostituito dal Regolamento n. 2019/515 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato Membro.

Il Regolamento n. 2019/515, che si applicherà a partire dal 19 aprile 2020, stabilisce una serie di norme e procedure per garantire un rafforzamento di questo principio. Applicandosi a qualsiasi tipo di merce ed alle relative decisioni amministrative⁷, esso introduce una dichiarazione sul reciproco riconoscimento⁸, che è un certificato

⁴ CGUE 20.02.1979, Causa 120/78, *Rewe-Zentral AG contro Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*.

⁵ Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato Membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, *GUUE L 218 del 13.8.2008*.

⁶ Com. Comm. del 28.10.2015, Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese, COM(2015) 550 final.

⁷ L'articolo 2 del Regolamento n. 2019/515, denominato "Ambito di applicazione", al paragrafo 1 così dispone: "... Il presente regolamento si applica a qualsiasi tipo di merci, compresi i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e alle decisioni amministrative adottate o da adottare da parte di un'autorità competente di uno Stato membro di destinazione in relazione a tali merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, ove tale decisione amministrativa soddisfi i seguenti criteri:

a) la base per la decisione amministrativa è una regola tecnica nazionale applicabile nello Stato membro di destinazione; e
b) l'effetto diretto o indiretto della decisione amministrativa è quello di limitare o negare l'accesso al mercato nello Stato membro di destinazione.

La «decisione amministrativa» comprende qualsiasi atto amministrativo che si basa su una regola tecnica nazionale e ha lo stesso o sostanzialmente il medesimo effetto giuridico dell'effetto di cui alla lettera b)...

⁸ L'articolo 4 del Regolamento n. 2019/515, denominato "Dichiarazione sul reciproco riconoscimento", così dispone: "... Il produttore di merci, o di un determinato tipo di merci, che sono o devono essere messe a disposizione sul mercato dello Stato membro di destinazione può redigere una dichiarazione volontaria di commercializzazione legale delle merci ai fini del reciproco riconoscimento («dichiarazione sul reciproco riconoscimento») che comprovi alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione che le merci, o quel tipo di merci, sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

Il produttore può incaricare il suo rappresentante autorizzato di redigere la dichiarazione sul reciproco riconoscimento per suo conto.

La dichiarazione sul reciproco riconoscimento segue la struttura di cui alla parte I e nella parte II dell'allegato e contiene tutte le informazioni ivi specificate.

Il produttore o il suo rappresentante autorizzato, se incaricato in tal senso, può limitarsi a fornire nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento le informazioni di cui alla parte I dell'allegato. In tal caso le informazioni di cui alla parte II dell'allegato sono fornite dall'importatore o dal distributore.

In alternativa, entrambe le parti della dichiarazione sul reciproco riconoscimento possono essere redatte dall'importatore o dal distributore, purché il firmatario possa fornire la prova di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a).

volontario che deve essere compilato dagli operatori e che può essere utilizzato per dimostrare la commercializzazione legittima di merci in uno Stato Membro alle autorità dello Stato Membro di destinazione. Inoltre, il Regolamento determina la procedura con la quale uno Stato Membro può valutare se le merci siano state legalmente commercializzate in un altro

Stato Membro, con la possibilità per l'operatore economico di commercializzare i beni durante il procedimento di valutazione⁹ a meno che essi rappresentino un serio rischio per la sicurezza o la salute delle persone o dell'ambiente con possibilità, in tal caso, per lo Stato Membro di destinazione di sospendere temporaneamente l'ingresso delle merci interessate¹⁰.

La dichiarazione sul reciproco riconoscimento è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Se tale lingua non è quella prescritta dallo Stato membro di destinazione, gli operatori economici traducono la dichiarazione sul reciproco riconoscimento in una lingua stabilita dallo Stato membro di destinazione.

Gli operatori economici che firmano la dichiarazione sul reciproco riconoscimento o una parte di essa sono responsabili del contenuto e dell'esattezza delle informazioni forniscono nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento, compresa la correttezza delle informazioni da essi tradotte. Ai fini del presente paragrafo, gli operatori economici sono responsabili conformemente al diritto nazionale.

Gli operatori economici si accertano che la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sia aggiornata in qualsiasi momento per tener conto di eventuali modifiche delle informazioni che essi hanno fornito nella dichiarazione sul reciproco riconoscimento.

La dichiarazione sul reciproco riconoscimento può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di destinazione ai fini di una valutazione da effettuare ai sensi dell'articolo 5. Può essere trasmessa su supporto cartaceo o per via elettronica o resa disponibile online, in conformità delle prescrizioni dello Stato membro di destinazione.

Qualora gli operatori economici rendano disponibile la dichiarazione sul reciproco riconoscimento online, si applicano le seguenti condizioni:

a) il tipo o la serie di merci a cui si applica la dichiarazione sul reciproco riconoscimento sono facilmente identificabili; e

b) i mezzi tecnici utilizzati garantiscono un'agevole consultazione e sono oggetto di un monitoraggio volto a garantire la disponibilità della dichiarazione sul reciproco riconoscimento e l'accesso alla stessa.

Nei casi in cui le merci per le quali è trasmessa la dichiarazione sul reciproco riconoscimento siano soggette anche a un atto dell'Unione che richiede una dichiarazione UE di conformità, la dichiarazione sul reciproco riconoscimento può essere acclusa alla dichiarazione UE di conformità...".

⁹ L'articolo 5 del Regolamento n. 2019/515, denominato "Valutazione delle merci", ai paragrafi 1-3 così dispone: "... Qualora l'autorità competente dello Stato membro di destinazione intenda valutare le merci soggette al presente regolamento, stabilire se le merci, o merci di quel tipo, sono legalmente commercializzate in un altro Stato membro e, in caso affermativo, se gli interessi pubblici legittimi coperti dalla regola tecnica nazionale applicabile dello Stato membro di destinazione sono adeguatamente protetti tenuto conto delle caratteristiche delle merci in questione, prende senza indugio contatto con l'operatore economico interessato.

L'autorità competente dello Stato membro di destinazione, quando entra in contatto con l'operatore economico interessato, informa quest'ultimo della valutazione, indicando le merci che sono oggetto di tale valutazione, e specificando la regola tecnica nazionale applicabile o la procedura di autorizzazione preventiva. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa inoltre l'operatore economico in merito alla possibilità di fornire una dichiarazione sul reciproco riconoscimento in conformità dell'articolo 4 ai fini di detta valutazione.

L'operatore economico è autorizzato a rendere disponibili le merci sul mercato nello Stato membro di destinazione mentre l'autorità competente effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e può continuare a farlo a meno che l'operatore economico riceva una decisione amministrativa che limiti o neghi l'accesso al mercato di tali merci. Il presente paragrafo non si applica qualora la valutazione sia svolta nell'ambito di una procedura di autorizzazione preventiva o l'autorità competente sospenda temporaneamente la messa a disposizione sul mercato delle merci soggette a tale valutazione a norma dell'articolo 6...".

¹⁰ L'articolo 6 del Regolamento n. 2019/515, denominato "Sospensione temporanea dell'accesso al mercato", al paragrafo 1 così dispone: "... Quando sta effettuando una valutazione delle merci ai

Poiché le imprese che intendono commercializzare i loro prodotti in un altro Stato Membro spesso devono affrontare barriere, ritardi e costi aggiuntivi, il Regolamento si propone di rafforzare una rete di punti di contatto che faciliterà la comunicazione tra le autorità e le imprese e fornirà a queste ultime informazioni tecniche sulle regole e sulle procedure applicabili ai prodotti¹¹. Infine, esso introduce una procedura di risoluzione delle controversie tramite i meccanismi SOLVIT¹² esistenti per trovare soluzioni conciliative.

Il secondo Regolamento del “Pacchetto Mercati” (Regolamento n. 2019/1020) riguarda la vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti, aspetti

fondamentali in quanto non solo garantiscono che i prodotti non alimentari non mettano in pericolo i consumatori ed i lavoratori europei, ma altresì mirano a salvaguardare altri interessi primari, quali l'ambiente e l'equità negli scambi. Come dichiarato dalla Commissione, infatti, “[n]onostante la legislazione in vigore i prodotti non sicuri e non conformi riescono ad arrivare sul mercato, arrecando danno alle persone e inquinando l'ambiente... Il funzionamento del mercato unico ne risulta danneggiato e le imprese sono scoraggiate dall'investire molte risorse nella sicurezza al momento della progettazione e della

sensi dell'articolo 5, l'autorità competente di uno Stato membro può sospendere temporaneamente la messa a disposizione di tali merci sul mercato dello Stato membro in questione solo se:

- a) in condizioni di utilizzazione normali o ragionevolmente prevedibili, le merci presentano un rischio grave per la sicurezza o la salute delle persone o per l'ambiente, anche nei casi in cui gli effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido da parte dell'autorità competente;*
- b) la messa a disposizione delle merci, o di merci di quel tipo, sul mercato dello Stato membro in questione è generalmente vietata in tale Stato membro per motivi di moralità pubblica o di pubblica sicurezza...”*

¹¹ L'articolo 9 del Regolamento n. 2019/515, denominato “Compiti dei punti di contatto per i prodotti”, così dispone: “... Gli Stati membri designano e gestiscono nel proprio territorio punti di contatto per i prodotti e si accertano che i loro punti di contatto dispongano di poteri sufficienti e di risorse appropriate per il corretto svolgimento dei propri compiti. Essi si assicurano che i punti di contatto per i prodotti prestino i propri servizi conformemente al regolamento (UE) 2018/1724.

I punti di contatto per i prodotti forniscono le seguenti informazioni online:

- a) informazioni sul principio del reciproco riconoscimento e sull'applicazione del presente regolamento nel territorio dei propri Stati membri, comprese le informazioni sulla procedura di cui all'articolo 5;*
- b) i dati di contatto grazie ai quali le autorità competenti in tale Stato membro possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione delle regole tecniche nazionali vigenti nel territorio dei propri Stati membri;*
- c) i mezzi di ricorso e le procedure disponibili nel territorio dei propri Stati membri in caso di controversia tra l'autorità competente e un operatore economico, compresa la procedura di cui all'articolo 8.*

Se necessario, a integrazione delle informazioni fornite online ai sensi del paragrafo 2, i punti di contatto per i prodotti trasmettono, su richiesta di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, tutte le informazioni utili, come per esempio copie in formato elettronico delle regole tecniche nazionali e delle procedure amministrative nazionali applicabili a merci specifiche o a uno specifico tipo di merci nel territorio in cui è stabilito il punto di contatto per i prodotti, o l'accesso online a tali regole e procedure, nonché informazioni se tali merci, o merci di quel tipo, sono soggette ad autorizzazione preventiva a norma del diritto nazionale.

I punti di contatto per i prodotti rispondono entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di cui al paragrafo 3.

I punti di contatto per i prodotti non riscuotono alcun diritto per la fornitura delle informazioni di cui al paragrafo 3...”

¹² SOLVIT è un servizio gratuito fornito dall'amministrazione nazionale di ogni Paese dell'UE e dell'Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Si tratta in prevalenza di un servizio online che, per ogni caso segnalato, punta a trovare una soluzione entro 10 settimane dal giorno in cui è stato notificato al centro del Paese in cui il problema si è verificato.

*fabbricazione dei prodotti...*¹³. Il Regolamento n. 2019/1020, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 16 luglio 2021 salvo talune eccezioni¹⁴, è stato introdotto per costituire il nuovo quadro per la sorveglianza del mercato e rimpiazzare il precedente Regolamento n. 765/2008¹⁵, contribuendo all'armonizzazione europea in materia¹⁶. Esso si pone tre obiettivi: a) fare in modo che la legislazione sulla vigilanza del mercato preveda regole chiare e uniformi applicabili ai prodotti non alimentari ed agli operatori economici; b) stabilire dei requisiti (infrastrutture, organizzazione, competenze, ecc.) per garantire che la vigilanza del mercato operi in conformità alla legislazione dell'Unione; e c) conseguire una razionalizzazione delle procedure di vigilanza del mercato ed i

controlli dei prodotti all'interno dell'Unione ed alle sue frontiere¹⁷.

Al fine di raggiungere il primo obiettivo, è prevista l'applicazione del Regolamento a tutti i prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, che siano soggetti alla normativa di armonizzazione¹⁸, ed in particolare alla Direttiva 2001/95/CE¹⁹, che stabilisce obblighi generali di sicurezza, prevedendone di particolari per quanto riguarda i prodotti pericolosi, e che istituisce il sistema di informazione rapida dell'Unione (RAPEX)²⁰. Inoltre, in merito agli obblighi degli operatori

¹³ Com. Comm. del 13/02/2013, Prodotti più sicuri e una migliore vigilanza nel mercato unico dei prodotti COM(2013) 074 final.

¹⁴ Nello specifico, gli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 36 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2021.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, GUUE L 218 del 13.08.2008.

¹⁶ Il considerando 4) del Regolamento 2019/1020 così dispone: "... Il quadro per la vigilanza del mercato istituito dal presente regolamento dovrebbe integrare e rafforzare le disposizioni esistenti nella normativa di armonizzazione dell'Unione per quanto riguarda la conformità dei prodotti, il quadro per la cooperazione con le organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli utilizzatori finali, la vigilanza del mercato dei prodotti e i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione...".

¹⁷ L'articolo 1 del Regolamento 2019/1020, denominato "Oggetto", così dispone: "... L'obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'articolo 2, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa.

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure per gli operatori economici con riguardo ai prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione e istituisce un quadro di riferimento per la cooperazione con gli operatori economici.

Il presente regolamento fornisce altresì un quadro per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione...".

¹⁸ Contenuta nell'Allegato I del Regolamento.

¹⁹ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GUUE L 11 del 15.01.2002.

²⁰ Il RAPEX è un sistema comunitario di informazione rapida per i prodotti non conformi, grazie al quale le Autorità nazionali degli Stati membri notificano alla Commissione europea i prodotti (ad eccezione degli alimenti, farmaci e presidi medici) che rappresentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. Quando si accerta la pericolosità di un prodotto di consumo, l'Autorità nazionale competente adotta gli opportuni provvedimenti per eliminare il pericolo. Il Punto di contatto nazionale segnala, attraverso l'applicazione on line, il prodotto alla Commissione europea informandola dei rischi che presenta e dei provvedimenti adottati dall'Autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento per prevenire possibili rischi e incidenti.

economici, il Regolamento stabilisce che per determinati prodotti²¹ l'immissione sul mercato è subordinata a che l'operatore stabilito nell'Unione si faccia carico di assicurare la disponibilità della relativa documentazione di conformità, cooperando con le autorità per rimediare ad eventuali errori o mancanze²².

Con riguardo al secondo obiettivo, il Regolamento incrementa i poteri dalle autorità di vigilanza nazionali, fino ad includere quelli di condurre ispezioni senza preavviso, di rimuovere contenuti *online* di prodotti non conformi, di accedere ai *software* e ai dettagli della loro catena di approvvigionamento e di sottoporre campioni ad operazioni di *reverse engineering*²³.

²¹ L'articolo 4 del Regolamento n. 2019/1020, denominato "Compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione", al paragrafo 5 così dispone: "... Il presente articolo si applica esclusivamente nel caso di prodotti disciplinati dai regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE)2016/425 e (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2009/48/CE, 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, e 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio..."

²² L'articolo 4 del Regolamento n. 2019/1020 al paragrafo 3 così dispone: "... Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa di armonizzazione applicabile, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 svolge i compiti seguenti: a) se la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto prevede una dichiarazione UE di conformità o una dichiarazione di prestazione e una documentazione tecnica, verifica che tale dichiarazione UE di conformità o dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica siano state redatte, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il periodo prescritto da tale normativa e garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto; b) a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità; c) qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato; d) coopera con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto quando richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato oppure di propria iniziativa laddove l'operatore economico di cui al paragrafo 1 ritenga, o abbia ragione di ritenere, che il prodotto in questione ponga un rischio..."

²³ L'articolo 4 del Regolamento n. 2019/1020, denominato "Poteri delle autorità di vigilanza del mercato", al paragrafo 4 così dispone: "... I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1 comprendono come minimo:

a) il potere di richiedere agli operatori economici a fornire i documenti, le specifiche tecniche, i dati o le informazioni del caso riguardo alla conformità e agli aspetti tecnici del prodotto, compreso l'accesso al software incorporato, nella misura in cui tale accesso è necessario per valutare la conformità del prodotto alla vigente normativa di armonizzazione dell'Unione, in qualsiasi forma o formato e a prescindere dal supporto o dal luogo in cui tali documenti, specifiche tecniche, dati o informazioni sono conservati, nonché a prendere od ottenerne copie;

b) il potere di richiedere agli operatori economici a fornire informazioni pertinenti sulla catena di approvvigionamento, sui dettagli della rete di distribuzione, sulle quantità di prodotti sul mercato e su altri modelli di prodotti aventi le stesse caratteristiche tecniche del prodotto in questione, se pertinente ai fini della conformità con i requisiti applicabili ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione;

c) il potere di richiedere agli operatori economici a fornire le informazioni pertinenti necessarie ai fini dell'accertamento della proprietà dei siti web, allorché le informazioni in questione sono legate all'oggetto dell'indagine;

d) il potere di effettuare ispezioni in loco e controlli fisici;

e) il potere di accedere a qualsiasi locale, terreno o mezzo di trasporto utilizzato dall'operatore economico in questione nell'esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, allo scopo di individuare i casi di non conformità e raccogliere elementi di prova;

Infine, per quanto riguarda la vigilanza alle frontiere esterne, il Regolamento conferma il sistema di controlli basati sul rischio: le autorità responsabili, infatti, potranno sospendere l'immissione in libera pratica²⁴ nell'Unione dei prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento qualora abbiano motivo di ritenere che sussista una situazione²⁵ di rischio. Poi, una volta che le autorità di

vigilanza del mercato abbiano verificato se il prodotto effettivamente presenti o meno profili di rischio, la sua immissione potrà essere consentita o definitivamente rifiutata.

-
- f) il potere di avviare indagini sulle autorità di vigilanza del mercato di propria iniziativa per individuare i casi di non conformità e porvi fine;*
 - g) il potere di richiedere agli operatori economici di adottare misure appropriate per porre fine a un caso di non conformità o di eliminare il rischio;*
 - h) il potere di adottare misure appropriate, qualora un operatore economico ometta di adottare misure correttive appropriate o qualora persista la non conformità o il rischio, tra cui il potere di vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato di un prodotto o di imporne il ritiro o il richiamo;*
 - i) il potere di imporre sanzioni a norma dell'articolo 41;*
 - j) il potere di acquisire campioni di prodotti, anche in forma anonima, di ispezionarli e sottoporli a ingegneria inversa per individuare i casi di non conformità e raccogliere elementi di prova;*
 - k) il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio:*
 - i) di imporre la rimozione dei contenuti da un'interfaccia online relativa ai prodotti correlati o di ordinare la visualizzazione esplicita di un'avvertenza per gli utenti finali che accedono all'interfaccia online, oppure*
 - ii) in caso di mancata di osservanza di un obbligo imposto ai sensi del punto i), di obbligare i prestatori di servizi della società dell'informazione a limitare l'accesso all'interfaccia online, anche chiedendo a terzi pertinenti di attuare tali misure..."*

²⁴ Con il regime di immissione in libera pratica la merce non comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria. Esso presuppone una dichiarazione di vincolo al regime resa presso la dogana d'ingresso nell'Unione Europea. L'operazione doganale implica le seguenti attività in dogana: l'applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d'importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.); l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.); l'applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria. Se la merce viene destinata anche all'immissione in consumo nel territorio dello Stato con l'assolvimento della fiscalità interna, prevista dalla legislazione nazionale, si realizza l'importazione della merce.

²⁵ L'articolo 26 del Regolamento n. 2019/1020, denominato "Sospensione dell'immissione in libera pratica", al paragrafo 1 così dispone: "... Le autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, sospendono l'immissione in libera pratica di un prodotto se nel corso dei controlli in conformità dell'articolo 25, paragrafo 3, è accertato quanto segue:

- a) il prodotto non è accompagnato dalla documentazione prescritta dal diritto dell'Unione ad esso applicabile o sussiste un ragionevole dubbio quanto all'autenticità, all'accuratezza o alla completezza di tale documentazione;*
- b) il prodotto non è contrassegnato o etichettato conformemente a tale diritto dell'Unione ad esso applicabile;*
- c) il prodotto reca la marcatura CE o altra marcatura prescritta da tale diritto dell'Unione ad esso applicabile apposta in modo falso o fuorviante;*
- d) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto, incluso l'indirizzo postale, di un operatore economico avente compiti riguardanti il prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione dell'Unione non sono indicati o identificabili conformemente all'articolo 4, paragrafo 4; o*
- e) per qualsiasi altra ragione quando vi è motivo di ritenere che il prodotto non è conforme al diritto dell'Unione ad esso applicabile o che esso presenta un rischio grave per la salute, la sicurezza, l'ambiente o un qualsiasi altro interesse pubblico di cui all'articolo 1..."*



Roberto A. Jacchia
PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com
 +39 02 72554.1
 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Sara Capruzzi
ASSOCIATE

 s.capruzzi@dejalex.com
 +32 (0)26455670
 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com